



## LA GIUNTA COMUNALE

### PRESO ATTO CHE:

- Sono pervenuti a molti cittadini di questo Comune, a mezzo posta ordinaria, avvisi di pagamento inviati da parte del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese con sede in Lamezia Terme – Via F.lli Ponzio, 5 riferiti al tributo anno 2009 in quanto consorziati ai sensi e per gli effetti dell'art.23 della legge regionale n.11 del 23.07.2003;
- Diversi cittadini si sono rivolti a questo Ente per ottenere delucidazioni in merito;
- Con il predetto Consorzio di Bonifica, nei giorni scorsi, è stata tenuta apposita riunione alla presenza di cittadini ed amministratori locali, nel corso della quale è stato reso noto che il tributo è stato imposto in base alla legge regionale sopracitata, sono stati in parte riconosciuti errori nell'emissione delle cartelle di pagamento, ma è stata anche sollevata, da parte dei Sindaci, l'iniquità dello stesso con particolare riferimento all'art.23, comma 1, lett.a) della Legge Regionale su detta;

### DATO ATTO CHE:

- L'art. 860 del Codice Civile nonché gli articoli 10 e 11 del R.D. 215/1933 – quest'ultimo a tutt'oggi riferimento principale sulla bonifica e sull'obbligo di contribuzione – correlano l'obbligo contributivo al benefico che i beni traggono dalla bonifica, per cui il proprietario del fondo è tenuto a versare il contributo consortile solo quando vi è la sussistenza di un vantaggio economicamente apprezzabile diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica tale che deve tradursi in una qualità del fondo;
- Ne discende che la richiesta del Consorzio deve trovare un giusto equilibrio tra il contributo richiesto ed il corrispondente beneficio fondiario, prodotto attraverso opere, manutenzioni e quant'altro programmato; diversamente ci si troverebbe di fronte ad una indiscriminata imposta fondiaria a carico dei soci consortili con valenza di “mera patrimoniale”. Dalla ratio della normativa di riferimento e dall'orientamento giurisprudenziale costante emerge che il Consorzio ha l'onere della prova riguardo il beneficio fatto conseguire per effetto delle opere di bonifica realizzate, previa ottemperanza agli obblighi di legge inerenti i presupposti necessari (ma non indispensabili per i motivi testè esposti), per l'esercizio del potere impositivo: delimitazione perimetro di contribuzione ed elaborazione del piano di classifica.
- Nella fattispecie, il Consorzio non ha rispettato le forme previste dalla legge sulla delimitazione del cosiddetto perimetro di contribuzione, ai sensi dell'art.3 del R.D. 13 febbraio 1933, N.215;
- L'art.17 della L.R. 11/03 prevede che i proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuzione, risultante dall'approvazione del piano di classifica;
- L'art.24 della suddetta legge stabilisce che il Piano di Classifica deve essere redatto ai Consorzi al fine di definire i benefici indiretti, diretti e potenziali, derivanti dall'attività di

bonifica, agli immobili ricadenti nei comprensori e di definire i parametri di quantificazione dei benefici stessi, per poter individuare l'indice di contribuenza di ciascun immobile;

- Il Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese non ha mai elaborato il Piano di Classifica, con l'ovvia conseguenza che non può essere stato legittimamente individuato il perimetro di contribuenza e che pertanto i proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio del Consorzio stesso non hanno acquisito la qualità di consorziati-contribuenti;
- I proprietari dei terreni non sono dunque obbligati al pagamento della quota consortile per la semplice circostanza che il proprio immobile rientri nell'ambito del comprensorio di un Consorzio, ma lo sarebbero solo se le aree fossero inserite nella perimetrazione di contribuenza, oltre che se esistesse un vantaggio diretto derivante dalle opere di bonifica;
- Le altre Regioni Italiane esercitano il potere impositivo in relazione ai contributi di bonifica in ossequio all'art.59 del regio decreto 215/33, per il quale l'imposizione contributiva deve essere ripartita **“in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica realizzate”**;
- Sul requisito del beneficio, la giurisprudenza consolidata si è soffermata sul criterio di specificità dello stesso, affermando (con orientamento che ben può definirsi “granitico”) che l'obbligo di contribuzione alle opere di bonifica presuppone la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere.
- Anche la Suprema Corte di Cassazione, con diversi pronunciamenti, sostiene che sia le spese di funzionamento di un Consorzio di Bonifica che quelle relative al costo delle opere realizzate e agli oneri economici per la loro manutenzione di esercizio possono costituire oggetto di imposizione contributiva solo quando, per effetto di esse, sia derivato al fondo in questione un vantaggio specifico e diretto, che non può essere presunto o desumersi in via indiretta per il solo fatto che altri immobili ne abbiano goduto;
- La necessità di un vantaggio, quale presupposto per la contribuzione, è stata affermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza n.9857 del 14 ottobre 1996, ha stabilito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. L'elemento costitutivo dell'obbligo contributivo è il beneficio e i soggetti passivi di tale obbligo non solo i titolari degli immobili individuati quali beneficiari della bonifica;
- L'art.23 della legge regionale di riferimento, che prevede che la quota del consorziato sia dovuta indipendentemente dal beneficio fondiario, non può essere applicato in quanto in contrasto evidente che l'intero impianto normativo sulla bonifica previsto dalla normativa nazionale. L'articolo in questione è da interpretare come definizione di mero criterio di imposizione del tributo, o meglio di ripartizione delle spese tra i soggetti passivi dell'obbligo, applicandosi: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per le spese riferibili al successivo art.24 comma 1, lett.b). Detto articolo non fissa invece una diversa categoria di soggetti passivi;
- Dalla normativa statale e regionale non si rileva dunque che il contributo consortile si applica indistintamente e senza ragione a tutti gli immobili siti nel comprensorio di bonifica;

DATO ATTO, INOLTRE:

- che, con specifico riferimento al Comune di Soveria Mannelli, il perimetro di contribuenza, sia pure illegittimamente, in assenza del Piano di Classifica, è stato esteso, da parte della Regione Calabria, ad una maggiore superficie rispetto a quella originariamente delimitata posta a quota inferiore a mt. 300 slm nell'ambito della quale sono state, a suo tempo, realizzate opere di bonifica quale canali irrigui ecc;
- che nell'ambito di dette nuove superfici, rappresentate per lo più da territori montani e boscati, non sono state mai realizzate opere di bonifica né, tantomeno, si ritiene possano essere realizzate opere rientranti in detta categoria;
- TENUTO CONTO che la maggior parte dei cittadini non ha ricevuto né riceverà alcun beneficio a fronte del tributo richiesto, per cui lo stesso appare imposto in maniera non corretta, per cui potrebbero innescarsi dei contenziosi con aggravio di spese legali per i cittadini medesimi;
- RITENUTO pertanto opportuno richiedere alla Regione Calabria la modifica urgente della L.R. 11/03 oltre che la rideterminazione del perimetro di contribuenza, limitandolo alle sole aree che hanno beneficiato di opere di bonifica, escludendo le aree montane o comunque poste al di sopra della quota di mt..300 slm. nonché annullando, da parte del Consorzio, gli avvisi di accertamento fatti recapitare ai cittadini i cui terreni sono posti a quota superiore;
- TUTTO CIO' PREMESSO;

VISTO lo Statuto Comunale che indica tra le finalità di questo Ente, di difendere gli interessi dei cittadini amministrati;

VISTA la normativa sopra richiamata;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000 dal Responsabile del servizio;

CON votazione unanime resa ai sensi di legge ;

#### D E L I B E R A

1. DI SOSTENERE l'iniziativa popolare volta alla modifica della L.R. n.11/2003 inerente i contributi di bonifica
2. DI CHIEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, alla Regione Calabria, ai Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale, di uniformare la L.R. 11/2003 alla normativa citata, apportando le opportune modifiche nelle parti relative al tributo da applicare e chiarendo che lo stesso è dovuto solo ai proprietari di immobili che beneficino o hanno beneficiato delle opere del Consorzio di Bonifica di riferimento.
3. DI CHIEDERE, conseguentemente, alla Regione Calabria ed al Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese, con sede in Lamezia Terme, l'annullamento degli avvisi di pagamento già fatti recapitare ai cittadini di questo Comune, i cui terreni ricadono al di sopra della quota altimetrica di mt.300 slm.
4. DI TRASMETTERE copia della presente atto alla Regione Calabria – Presidenza della Giunta Regionale e Presidenza del Consiglio, ed al Consorzio di Bonifica Tirreno

Catanzarese, per quanto di loro rispettiva competenza, nonché ai Comuni del circondario ai fini dell'assunzione di analoga iniziativa.

5. CON separata votazione unanime favorevole, resa ai sensi di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ex art.134 DL.gs.267/00, con separata ed unanime votazione.

-

Deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 07/11/2012

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**Avv. PASCUZZI GIUSEPPE**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>27/11/2012</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/11/2012 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **27/11/2012**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**